COMUNE DI SERGNANO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO AMBIENTALE E DI IGIENE URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° del

I N D I C E – S O M M A R I O

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Art. 2 - Oggetto e ambiti di applicazione
Art. 3 – Definizioni

TITOLO II – DISPOSIZIONI SULL'IGIENE URBANA

SEZIONE I - PULIZIA DELLE AREE URBANE
Art. 4 - Pulizia del suolo e dell'abitato
Art. 5 - Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti
Art. 6 - Insediamenti fuori delle aree comunali appositamente predisposte
Art. 7 - Comportamenti vietati
Art. 8 - Altre attività vietate
Art. 9 - Sgombero neve

SEZIONE II - NORME DI UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"
Art. 10 - Raccolta differenziata "porta a porta"
Art. 11 - Conferimento rifiuti alla Piazzola ecologica
Art. 12 - Conferimento di altri rifiuti
Art. 13 - Dotazioni alle utenze
Art. 14 - Ulteriori disposizioni

SEZIONE III - UTILIZZO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 15 - Tutela del verde pubblico
Art. 16 - Vigilanza
Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

SEZIONE IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO
Art. 18 - Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 19 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificabili

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

SEZIONE I - SALVAGUARDIA DELL'AGRO-SISTEMA E DEGLI ECOSISTEMI NATURALI
Art. 20 – Deposito di materiale su suolo pubblico e privato
Art. 21 – Tempistiche di deposito e rimozione di materiale

SEZIONE II - Tutela delle acque superficiali e sotterranee
Art. 22 - Deflusso delle acque superficiali
Art. 23 - Scarico di acque reflue e acque di prima pioggia
Art. 24 - Acque superficiali ed aspetti faunistici

SEZIONE III - RISPETTO E TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E L'ACCESSO NELLE AREE PUBBLICHE
Art. 25 - Tutela degli animali
Art. 26 - Detenzione di animali
Art. 27 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
Art. 28 - Animali randagi
Art. 29 - Abbandono e avvelenamento di animali
Art. 30 - Animali molesti
Art. 31 - Mantenimento dei cani
Art. 32 - Derattizzazione e disinfestazione
Art. 33 – Sterilizzazione
Art, 34- Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli uffici comunali, in giardini, parchi e aree pubbliche
Art. 35 - Colonie feline

TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 36 - Sanzioni amministrative
Art. 37 - Riserva di legge

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge specifiche, in armonia con le finalità dello Statuto del Comune di Sergnano e con le norme regolamentari riguardanti le specifiche materie trattate, l'igiene urbana e la raccolta dei rifiuti, il decoro pubblico, l'ambiente e sistemi naturali.

Art. 2
Oggetto e ambiti di applicazione

1) Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme e comportamenti, in maniera autonoma ed integrativa di disposizioni generali o speciali, in materia di:
   a) Gestione dei rifiuti e pulizia delle aree urbane;
   b) Utilizzo dei parchi e dei giardini pubblici;
   c) Salvaguardia dell'agro-ecosistema e degli ecosistemi naturali;
   d) Tutela delle acque interne, comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
   e) Rispetto e tutela del benessere degli animali;

2) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, devono essere osservate le ordinanze stabilite dall' Autorità Comunale e le disposizioni dei funzionari comunali e degli agenti di Polizia Locale, nonché dei funzionari ATS e dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA), nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3
Definizioni

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene pubblico in genere lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
   a) Il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico, nonché le vie private aperte al pubblico e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio Comunale, le strade vicinali campestri afferenti ai relativi consorzi;
   b) I parchi, i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
   c) Le acque interne, comprese quelle del sottosuolo ed i vasi irrigui;
   d) I monumenti e le fontane;
   e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
   f) Gli impianti e le strutture di uso comune;

2) Per fruizione di beni pubblici si intende il libero e generalizzato utilizzo dei medesimi da parte di tutti i cittadini, nel rispetto delle norme vigenti;

3) Per utilizzatore di beni pubblici si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni

pubblici è sempre subordinata e preventiva concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Pubblica;

4) L'acqua, l'aria e il suolo sono considerati sempre beni comuni e pubblici;

5) L'ecosistema è un insieme naturale formato da una comunità di organismi viventi e dall'ambiente fisico in cui essa vive;

6) L'agro-ecosistema (o agrosistema) è un ecosistema terrestre caratterizzato dall'intervento umano finalizzato alla produzione agricola e zootecnica;

7) L'igiene urbana indica un servizio erogato dall'amministrazione pubblica che si occupa di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani di pulizia delle strade e dei parchi e giardini pubblici;

8) Benessere degli animali è la condizione per la quale l'animale: non soffre la fame, la sete o la malnutrizione; disponga di un ambiente fisico adeguato che gli consenta di avere riparo e riposo; sia libero dal dolore, da ferite e malattie nella misura in cui queste vengano prevenute, diagnosticate e trattate rapidamente; abbia possibilità di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche; non soffra di sofferenza psicologica.

TITOLO II – DISPOSIZIONI SULL'IGIENE URBANA

SEZIONE I - PULIZIA DELLE AREE URBANE

Art. 4
Pulizia del suolo e dell'abitato

1) Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi pubblici oppure su aree pubbliche o di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi, nonché in cortili, vicoli chiusi o altri luoghi, anche recintati, pubblici a più persone;

2) L'obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea, ivi compresi i cantieri in corso;

3) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;

4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con l'Amministrazione Pubblica nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso; è fatto obbligo anche la raccolta di foglie caduche e ramaglie, su marciapiede e strade pubbliche, provenienti da giardini privati;

5) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità al Regolamento Edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;

6) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; tutti i rifiuti urbani devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni, e depositati sulla pubblica via nei giorni ed orari stabiliti nel contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani;

7) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del comma 1 del presente articolo è soggetto a alle sanzioni amministrative di cui all'art. 36 del presente regolamento;

Art. 5
Raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti

1) A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori a cura del produttore, che è tenuto a raccoglierli preventivamente in sacchetti richiusi al fine di evitare qualsiasi dispersione, e depositati sulla pubblica via nei giorni ed orari stabiliti nel contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani;
2) E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi, rifiuti tossici o nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge;
3) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili;
4) E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, materiali provenienti da sfalci e potature;
5) Nei cestini pubblici per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di gelati, patatine e caramelle, etc…), mentre è vietato il conferimento dei rifiuti solidi urbani;
6) Gli orari di esposizione dei rifiuti domestici per la raccolta differenziata sul suolo pubblico sono normati dal presente regolamento, in accordo con il calendario stabilito nel contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani. Eventuali infrazioni agli orari stabiliti per l'esposizione dei rifiuti comportano sanzioni di carattere amministrativo;
7) Le tipologie e le modalità per conferire i rifiuti domestici in maniera differenziata sono stabilite dal contratto per la raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani. Eventuali infrazioni della corretta esposizione e del conferimento dei rifiuti differenziati comportano sanzioni di carattere amministrativo.

Art. 6
Insediamento fuori dalle aree comunali appositamente predisposte

1) A tutela dell'igiene sanitaria, della circolazione e della sosta, è vietato esercitare il campeggio, o comunque utilizzare come abituale dimora o bivacco: tende, camper, furgoni, roulotte e autoveicoli in genere, baracche o ripari di fortuna, su area pubblica o privata - aperta all'uso pubblico - o comunque in qualsiasi altro luogo non espressamente destinato a tale scopo. La sosta con carovane, roulotte, tende da campeggio, camper è consentita unicamente negli spazi stabiliti dalle autorità comunali, (in conformità a quanto disposto dal Codice della strada) se disponibili;
2) In caso di accertata violazione alle disposizioni del comma 1, si procede d'ufficio alla rimozione degli autoveicoli o delle opere di cui sopra con addebito delle spese conseguenti al proprietario o ai detentori.

Art. 7
Comportamenti vietati

1) A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

a) Manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso installati;
b) Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate;
c) Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
d) Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché scuoterli, legarsi od incatenarsi ad essi;
e) Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
f) Praticare giochi di qualsivoglia genere, se non espressamente autorizzati, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito compresi i marciapiedi e le aree di parcheggio quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni (anche attraverso l'utilizzo di monopattini, pattini a rotelle, skateboards, minimoto etc.);
g) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di anni 12 di età;
h) Lasciare sul suolo pubblico volantini, depliants o simili, oppure apporli sui parabrezza dei veicoli in sosta;
i) Depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali esposte esternamente alle abitazioni nel caso in cui sia esposto visibile cartello di non gradimento o sia installato apposito raccoglitore dedicato;
j) Compiere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo non espressamente consentito;
k) Immergersi nelle fontane pubbliche, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio, nonché incanalare o deviare il flusso idrico delle stesse;
l) Lasciare aperti i rubinetti delle fontane pubbliche dopo averne fatto uso;
m) Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sedersi ai margini delle aiuole recando intralcio o disturbo, sedersi sui monumenti o sdraiarsi sulle panchine, sedersi sullo schienale delle panchine appoggiando i piedi sul sedile;
n) Spostare, manomettere, danneggiare o insudiciare i contenitori di rifiuti;
o) Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, canali o laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
p) Impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
q) Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene, al pubblico decoro;
r) Sputare in luogo pubblico e gettare a terra mozziconi di sigaro, toscano o sigaretta e gomme da masticare;
s) Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio e pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;
t) Affiggere manifesti fuori dagli spazi o dalle bacheche all'uopo esistenti;
u) Accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili nelle strade, giardini pubblici, zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico; è altresì vietato lanciare gli stessi nei raccoglitori di rifiuti del servizio di nettezza urbana;
v) Consumare sul pubblico suolo, ad eccezione dei plateatici concessi ai pubblici esercizi o nelle loro immediate vicinanze oppure in occasioni di fiere popolari o manifestazioni autorizzate, bevande in bottiglie di vetro, lattine, contenitori vari, e abbandonare e depositare detti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori predisposti per la nettezza urbana;

w) Stendere panni, lenzuola, stracci e bucato in generale verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, contrari alla nettezza, al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone.

Art. 8
Altre attività vietate

1) A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
- a) Ammassare, ai lati o innanzi alle case o comunque sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazioni di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
- b) Segare e spaccare legna sul suolo pubblico;
- c) Utilizzare balconi o terrazzi a vista come luogo di deposito relitti, sacchi di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- d) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato per evitarne la caduta o che crei situazioni di molestia o pericolo a persone o cose;
- e) Procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante prospicienti la strada pubblica procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- f) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
- g) bruciare stoppie e altri scarti vegetali, nonché rifiuti di qualsiasi genere, nelle vicinanze di abitazioni e strade;
- h) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private che possono creare pericolo al transito sulla via pubblica;
- i) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su barriere di protezione di monumenti o ad altri elementi di arredo urbano; è altresì vietato legarli a saracinesche, cancelli, ringhiere, pali dell'illuminazione o segnaletica quando ciò rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile;
- j) lavare veicoli sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- k) lasciare veicoli che perdono liquidi di qualsivoglia genere, parcheggiati su suolo pubblico o privato ad uso pubblico;
- l) riparare veicoli o sostituire liquidi, se non in caso di assoluta necessità, su suolo pubblico.

Art. 9
Sgombero neve

1) La pulizia di eventuali accumuli di neve davanti agli stabili e agli accessi carrai e pedonali delle proprietà private deve essere eseguita a cura dei cittadini, ciascuno per il tratto che gli compete, evitando di gettarli sulla pubblica strada o sui marciapiedi, ostacolando il traffico motorizzato o pedonale;

2) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;

SEZIONE II - NORME DI UTILIZZO DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA COMUNALE E RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"

Art. 10
Raccolta differenziata "porta a porta"

1) Per le utenze domestiche e non domestiche per tutto l'abitato, case sparse comprese, la raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche avviene secondo la metodologia del servizio di raccolta "porta a porta" nei giorni previsti dal calendario concordato dall'Amministrazione Comunale con la società incaricata del servizio di raccolta, smaltimento e trasporto dei rifiuti solidi ed urbani:
   a) FRAZIONE ORGANICA: il conferimento della frazione organica (umido) deve essere effettuato utilizzando appositi bidoni anti randagismo;
   b) CARTA E CARTONE: il conferimento di carta e cartone deve essere effettuato tramite imballaggio di carta, scatole di cartone e ne è vietato il conferimento tramite sacchetti di plastica;
   c) IMBALLAGGI IN PLASTICA: il conferimento degli imballaggi in plastica deve essere effettuato utilizzando gli appositi sacchi semitrasparenti, chiusi accuratamente;
   d) VETRO E LATTINE: il conferimento di vetro e lattine deve essere effettuato utilizzando gli appositi bidoni anti randagismo;
   e) RIFIUTI INDIFFERENZIATI: il conferimento dei rifiuti indifferenziati residui deve essere effettuato utilizzando i sacchetti semitrasparenti;

2) I rifiuti devono essere esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate dall'Amministrazione Comunale e dal gestore del servizio dalle ore 20.00 della sera precedente al giorno di raccolta previsto dal calendario per ogni frazione differenziata;

3) I contenitori vuoti devono essere tolti dal suolo pubblico e riportati nelle proprie abitazioni appena terminate le operazioni di svuotamento e comunque entro le ore 20.00 della sera del giorno di raccolta.

4) Alle attività economiche e commerciali è consentita l'esposizione dei rifiuti, nelle modalità descritte dal presente regolamento, a partire dalla chiusura quotidiana dell'attività lavorativa, anche se antecedente alle ore 20.00 della sera precedente al giorno di raccolta.

Art. 11
Conferimento rifiuti alla Piazzola ecologica

1) Le seguenti frazioni merceologiche possono essere conferite, a cura delle utenze domestiche e non domestiche, alla Piazzola ecologica del Comune di Sergnano:
   a) RIFIUTI INGOMBRANTI;
   b) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE);
   c) SCARTI VEGETALI.

2) Gli orari di apertura della piazzola ecologica sono stabiliti con apposita delibera della Giunta Comunale e sono affissi alla bacheca posta nel palazzo comunale, all'ingresso della piazzola stessa e sul sito internet istituzionale del Comune di Sergnano;

3) E' vietato il conferimento di rifiuti indifferenziati contenenti significative quantità di rifiuti differenziabili.

Art. 12
Conferimento di altri rifiuti

1) Le seguenti frazioni merceologiche possono essere conferite con le modalità indicate:

a) PILE E BATTERIE: è fatto obbligo per gli utenti di depositare pile e batterie all'interno di contenitori specifici (cestini rossi) dislocati sul territorio comunale;
b) ABITI USATI: è fatto obbligo per gli utenti di depositare gli abiti dismessi all'interno degli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale; qualora il contenitore risultasse pieno i materiali non dovranno in alcun modo essere abbandonati all'esterno del contenitore. Segnalare il riempimento al gestore del servizio o all'Ufficio Tecnico Comunale consentirà uno svuotamento più celere;
c) MEDICINALI SCADUTI: è fatto obbligo per gli utenti di depositare il materiale all'interno dei contenitori specifici (bidoni bianchi) dislocati sul territorio comunale;
d) ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI: tutti i rifiuti elencati nei punti precedenti non conferiti in raccolta domiciliare o nei contenitori specifici e le altre tipologie di rifiuti, con I'esclusione dei pneumatici, dei RAEE restituiti ai rivenditori, dei rifiuti inerti di natura edile ed i rifiuti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, devono essere conferiti presso i centri di raccolta del gestore presenti sul territorio ed indicati sul sito internet: www.linea-gestioni.it.

Art. 13
Dotazioni alle utenze

1) L'uso delle dotazioni e dei contenitori assegnati alle utenze dal Comune in comodato d'uso gratuito o in vendita, se accessorie, è obbligatorio al fine di assicurare l'uniformità ed omogeneità nel sistema di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche;
2) E' fatto obbligo all'utente di restituire al Comune le attrezzature ricevute in comodato d'uso qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse più servirsene;
3) Le utenze devono:
   a) Conservare le dotazioni consegnate all'interno delle proprie abitazioni o aree di proprietà o nelle aree pertinenziali private per le utenze condominiali (qualora non disponibili, potranno essere individuate aree concordate con il Comune ed il gestore del servizio)
   b) Esporre i contenitori, nei giorni ed orari stabiliti, a bordo strada o presso le aree concordate con il gestore del servizio ed accessibili agli operatori;
   c) Mantenere i contenitori in buono stato in modo da garantirne l'igiene, la pulizia ed il decoro;
   d) Sacchi e contenitori esposti devono essere posizionati in modo tale da non creare intralcio al normale transito veicolare e/o pedonale.
4) In caso di danneggiamento o furto delle dotazioni, i cittadini che ne hanno diritto dovranno recarsi presso l'Ufficio Tecnico Comunale che consegnerà, a titolo oneroso, nuovi contenitori.

Art. 14
Ulteriori disposizioni

1) I rifiuti esposti in violazione delle modalità stabilite dal presente regolamento non verranno prelevati ed i trasgressori saranno sanzionati con contravvenzione amministrativa;
2) I proprietari, che affittano immobili a terzi per brevi periodi, sono tenuti ad informare i relativi inquilini sul metodo di raccolta "porta a porta" praticato ed a mettere loro a disposizione le istruzioni per l'uso e le dotazioni da utilizzare durante il periodo di soggiorno sul territorio comunale.

SEZIONE III - UTILIZZO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 15
Tutela del verde pubblico

1) Il rispetto della natura deve essere verso tutte le sue componenti a tutela dell'ambiente e degli altri cittadini;
2) Fatta salva ogni più ampia disposizione di legge, nei parchi e giardini pubblici è vietato:
   a) Disturbare, danneggiare, catturare, uccidere animali;
   b) Distruggere, danneggiare, sottrarre nidi e tane;
   c) Raccogliere, danneggiare, calpestare, estirpare la flora protetta;
   d) Abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, ivi compreso escrementi;
   e) Produrre suoni, rumori e luci molesti;
   f) Transitare con veicoli a motore, eccetto autorizzati;
   g) Praticare sport in genere, negli spazi non attrezzati ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 14 anni;
   h) Accendere fuochi, escluse le aree agricole nei modi e tempi di legge;
   i) Allestire campeggi, salvo autorizzati;
   j) Danneggiare fabbricati, manufatti, attrezzature, giochi od utilizzarli impropriamente;
   k) Condurre animali liberi.
3) Nell'ambito di parchi e giardini devono essere eseguiti con regolarità gli interventi volti all'eliminazione di rami secchi o a rischio di schianto. Gli interventi di potatura di contenimento lungo le vie devono essere finalizzati a consentire il traffico veicolare e pedonale senza intralciare la visibilità dei punti luce.

Art. 16
Vigilanza

1) Le mansioni di vigilanza sono affidate alla Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, all'Ente gestore del Parco (ove esista), nonché al personale di custodia appositamente incaricato.

Art. 17
Disposizioni sul verde privato

1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dalle norme vigenti, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in prossimità di strade aperte al pubblico transito sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per non recare pregiudizio alla circolazione ed alla segnaletica stradale; è fatto obbligo rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale;
2) I proprietari privati di aree confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
3) In caso di accertata necessità, rilevata dall'Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale, può essere imposto il taglio degli alberi, rami o branche pericolanti, Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti, l'Amministrazione Comunale interverrà direttamente addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste;
4) Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento riguardo le distanze di piante dai confini di proprietà private, valgono le norme contenute nel Codice Civile (art. 892);

5) E' fatto obbligo ai proprietari di terreni agricoli o abitazioni confinanti con strade occuparsi della corretta gestione delle infestanti lungo i cigli stradali, onde evitare restringimenti della carreggiata o scarsa visibilità.

SEZIONE IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

Art. 18
Manutenzione delle facciate degli edifici

1) Qualora si renda necessario, per grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici il Funzionario competente, con proprio provvedimento, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli uffici competenti come da regolamento edilizio.

Art. 19
Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificabili

1) Le superfici di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, liberi da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, ripuliti con particolare riguardo dalle sterpaglie e in condizioni igieniche buone.

TITOLO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

SEZIONE I - SALVAGUARDIA DELL'AGRO-SISTEMA E DEGLI ECOSISTEMI NATURALI

Art. 20
Deposito di materiale su suolo pubblico e privato

1) È fatto divieto di depositare materiale lapideo, legnoso, di qualunque genere, su suolo pubblico ovvero su suolo privato ad una distanza inferiore a metri 50,00 dai corsi d'acqua classificati nel Reticolo Idrico Minore o dagli edifici residenziali;
2) È fatto divieto danneggiare la vegetazione arborea ed arbustiva presente su suolo pubblico, durante il passaggio, nelle manovre e nelle operazioni consentite di deposito, carico e scarico;
3) E' fatto obbligo al soggetto che abbia provveduto al deposito del materiale, in area consentita, ovvero oltre la distanza di metri 50,00, di adottare tutte le misure per impedire la veicolazione dello stesso, del percolato o della sua frazione fluida entro il reticolo idrico, compresi i coli irrigui secondari, anche se all'interno della proprietà stessa (proprietà private, attività industriali ed artigianali e aziende agricole).

Art. 21
Tempistiche di deposito e rimozione del materiale

1) Il proprietario del fondo, ovvero il responsabile in solido del deposito del materiale, è tenuto a comunicare presso gli Uffici Comunali competenti il numero indicativo di giorni in cui il materiale rimarrà stoccato nelle aree consentite e le misure adottate per impedire eventi avversi;
2) Il Comune ha facoltà di limitare il periodo di cui al comma precedente, ovvero di indicare le misure preventive necessarie e obbligatorie per limitare il rischio di inquinamento;
3) Trascorso il termine indicato, è obbligatorio rimuovere il materiale ovvero riformulare una nuova dichiarazione che preveda la nuova tempistica. In caso di mancata osservanza di quanto previsto, il Comune ha la facoltà di comminare sanzioni pecuniarie e contestualmente coinvolgere gli Enti Territorialmente competenti in materia.

SEZIONE II - TUTELA DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 22
Deflusso delle acque superficiali

1) Le opere riguardanti, o che comunque possono interessare, il deflusso dei corsi d'acqua superficiale e del reticolo idrografico in genere sono soggette alle disposizioni stabilite dalla normativa statale e locale di difesa del suolo e delle risorse idriche. Tuttavia si ritiene necessario regolamentare alcuni aspetti della gestione delle acque reflue ed irrigue, specificati nei commi a seguire;
2) Deve essere evitato l'impaludamento del suolo se non per motivi tradizionali o produttivi (es. marcite) e pertanto deve essere mantenuto il corretto allontanamento delle acque di sgrondo dei terreni e della viabilità comunale e poderale in ogni condizione meteorologica;
3) I fossi eventualmente chiusi devono essere sostituiti da altri, in modo da non gravare impropriamente il carico idraulico in altri fossi o torrenti di recapito su suolo pubblico e privato;
4) Il gestore (consorzio irriguo, soggetto privato) deve mantenere efficiente il reticolo idrografico tradizionale anche in relazione alle quote dei terreni e ad eventuali danni provocati da fauna selvatica alloctona (nutria o gambero rosso della Louisiana);
5) È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fosse senza l'autorizzazione della competente Autorità;
6) Nel caso di autorizzazione concessa, il proponente deve approntare, se accertata la presenza, sistemi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutta (ad esclusione dei coli irrigui privati);
7) I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee.

Art. 23
Scarico di acque reflue e acque di prima pioggia

1) Il presente articolo disciplina i casi in cui sono temporaneamente ammessi scarichi nel reticolo idrico superficiale e sul suolo di acque reflue domestiche ed acque reflue urbane nei casi in cui non sia ancora avvenuto il collettamento in fognatura e ne disciplina le modalità di adeguamento;
2) Tutti gli altri tipi di acque reflue non sono mai autorizzate a scarico diretto nel reticolo idrico, ad eccezione delle acque di prima pioggia, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente, nel caso quindi in cui non rechino pregiudizio al corpo idrico recettore;
3) Sono soggetti ad autorizzazione temporanea allo scarico:
    a) Gli scarichi per i quali sia stata presentata apposita richiesta di autorizzazione;
    b) Gli scarichi costituiti esclusivamente da acqua avente conducibilità non superiore a 1000 µS;

c) Gli scarichi costituiti esclusivamente da acqua avente differenza di temperatura (Δt) rispetto al corpo idrico recettore inferiore a 3°C;
d) Gli scarichi per i quali sia previsto idoneo sistema di decantazione delle acque.

4) Modalità di adeguamento/collettamento:
a) Ogni scarico di cui sopra deve essere comunicato all'Ente gestore dei servizi di fognatura per la richiesta di allaccio alla pubblica rete fognaria;
b) La risposta dell'Ente deve essere presentata in Comune a corredo della documentazione istruttoria della richiesta di autorizzazione a scarico temporaneo;
c) Il soggetto proponente deve dichiarare la natura delle acque di scarico e la "non sussistenza" di ragioni di degrado della qualità delle acque del reticolo idrografico recettore derivanti da detta acqua di scarico;
d) Il soggetto dichiarante deve produrre tutta la documentazione di cui sopra entro 12 mesi dall'approvazione del presente il regolamento.

Art. 24
Acque superficiali ed aspetti faunistici

1) L'intero territorio è caratterizzato dalla presenza di fauna e flora esotica dannosa, sia per le attività agricole, che per la sicurezza pubblica e idrogeologica. A tal fine si evidenziano gli aspetti della gestione del territorio direttamente connessi alla problematica. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per la predisposizione di piani di contenimento delle specie dannose, sia attraverso l'eliminazione diretta, che attraverso l'allontanamento;
2) Nel caso del reticolo idrico principale e secondario, ove si ravvisi la presenza di una colonia consolidata di nutria (Myocastor coypus) e secondariamente di altre specie dannose (ad esempio Procambarus clarckii), il soggetto concessionario per l'utilizzo delle acque deve provvedere alla manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde, al fine di garantire la pubblica sicurezza;
3) In ambito rurale il conduttore di terreni prospicienti corpi idrici interessati da massiccia presenza di nutria ha facoltà di presentare specifica segnalazione presso gli Uffici Comunali riportante ubicazione e sviluppo del tratto interessato;
4) In ambito urbano e periurbano il cittadino ha la facoltà di presentare specifica segnalazione presso gli Uffici Comunali della presenza di specie esotiche dannose;
5) In ambito rurale tutti i cittadini hanno la facoltà di segnalare la presenza specie aliene invasive di rilevanza unionale;
6) Ogni soggetto interessato ha la facoltà di segnalare la presenza di fauna e flora selvatica di interesse conservazionistico.

SEZIONE III - RISPETTO E TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI E DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEL DECORO E L'ACCESSO NELLE AREE PUBBLICHE

Art. 25
Tutela degli animali

1) Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;
2) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono:

3) Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato;
4) Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Art. 26
Detenzione di animali

1) Chi tiene un animale deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale;
2) I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno custodirli, accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell'animale stesso con caratteristiche di continuità;
3) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
4) I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. In particolare, durante la "passeggiata" su aree pubbliche dovranno essere muniti di apposito sacchetto raccoglitore per la raccolta delle deiezioni senza abbandonarle.

Art. 27
Maltrattamento e mancato benessere di animali

1) E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali;
2) E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute;
3) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.

Art. 28
Animali randagi

1) Sono considerati randagi quegli animali di specie domestica che vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di essere umani; sono considerati vaganti quegli animali dipendenti dall'uomo per cibo e rifugio, che ne omette la custodia, li lascia vagare e li accoglie al rientro presso la propria abitazione;
2) Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, è fatto divieto ai cittadini di catturare animali randagi/vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso immediato, ferma restando la possibilità di intervento per fini sanitari e di soccorso da parte di ENPA e/o altro Ente convenzionato per la gestione del canile/gattile consortile.

Art. 29
Abbandono e avvelenamento di animali

1) E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, in qualunque parte del territorio comunale, compresi i giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico;
2) E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
3) I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

Art. 30
Animali molesti

1) In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che rechino disturbo in maniera prolungata e molestia, previo accertamento ARPA, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Art. 31
Mantenimento dei cani

1) In base alla normativa vigente è fatto obbligo al proprietario dei cani, al possessore o al detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione;
2) Ferme restando le disposizioni del Servizio Veterinario a tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere custoditi e condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o media di indole mordace, anche muniti di museruola quando si trovano in luogo pubblico o aperto al pubblico affollato. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai tre metri in riferimento ai cani di cui sopra;
3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni, i marciapiedi, le aiuole, le strade ed ogni altro spazio di uso pubblico. In particolare, durante la "passeggiata" su aree pubbliche dovranno essere muniti di apposito sacchetto raccoglitore per la raccolta delle deiezioni senza abbandonarle;
4) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

Art. 32
Derattizzazione e disinfestazione

1) Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e, laddove possibile, devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento e la

durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità;

2) Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti;

3) Le indicazioni riportate ai commi 2 e 3 valgono anche per attività di derattizzazione e disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.

Art. 33
Sterilizzazione

1) Il Comune di Sergnano promuove ed incentiva, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle ATS e dei veterinari liberi professionisti, campagne a favore del contenimento delle nascite per i cani e gatti detenuti a qualsiasi titolo e dei relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art. 34
Accesso negli esercizi pubblici e nelle strutture ricettive, negli Uffici Comunali, in giardini, parchi ed aree pubbliche

1) E' consentito l'accesso dei cani accompagnati, nei pubblici esercizi e nelle strutture ricettive, limitatamente agli spazi destinati al pubblico, con esclusione dei servizi igienici, alle seguenti condizioni:
   a) Siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;
   b) Siano visibilmente puliti e, comunque, con il mantello asciutto;

2) Nel caso non si intenda avvalersi di tale possibilità, il titolare dell'esercizio dovrà apporre all'ingresso dell'esercizio e ben visibile dall'esterno, un idoneo cartello di divieto;

3) Il detentore del cane è responsabile del comportamento e del contenimento dello stesso affinché non rechi disturbo o danno alcuno (abbaiamenti, manifestazioni di aggressività, morsicature, graffi, etc.) e deve, inoltre, far fronte immediatamente ad ogni inconveniente procurato dal cane;

4) Il detentore del cane è inoltre tenuto alla vigilanza costante sul comportamento dell'animale, nonché al completo ripristino delle condizioni igieniche necessarie;

5) Il titolare dell'esercizio ha facoltà di fare allontanare immediatamente il cane dall'esercizio, nel caso si verifichino condizioni di pregiudizio alla normale permanenza degli avventori;

6) I cani per non vedenti hanno diritto di accedere a tutti gli esercizi aperti al pubblico, ai sensi della normativa vigente;

7) L'accesso degli animali negli Uffici Comunali, ad esclusione delle sale storiche, è subordinato alle indicazioni riportate al comma 1 per i cani e all'uso degli strumenti appositamente indicati per gli altri animali (guinzaglio, trasportino, ecc). In ogni caso, il proprietario o il possessore devono aver cura che non sporchino e che non creino disturbo e danno alcuno. Solo nei casi in cui la presenza di animali possa costituire problema a causa della logistica degli uffici e/o della presenza di un elevato numero di persone che sostano per attesa delle operazioni di sportello, sarà cura dell'ufficio porre apposito cartello di divieto di entrata;

8) E' consentito l'accesso dei cani accompagnati nei giardini, parchi ed aree ad uso pubblico quando siano tenuti al guinzaglio e muniti di idonea museruola;

9) E' vietato l'accesso ai cani accompagnati nelle aree destinate ed attrezzate ad aree giochi per bimbi, quando tali aree siano chiaramente delimitate ovvero nel raggio di 10 metri laddove le suddette aree non siano delimitate, e nelle altre aree aperte al pubblico ove vige lo specifico divieto.

Art. 35
Colonie feline

1) Le colonie feline sono da considerarsi tali solamente se censite e, di conseguenza, riconosciute dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato;
2) Sono da considerarsi referenti di colonia solamente coloro che risultano registrati nel censimento e che svolgono la loro opera sulla base delle direttive ed indicazioni comunali;
3) La cattura dei gatti di colonia, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai referenti di colonia o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale. Gli interventi di cattura possono essere segnalati, a seconda della zona interessata, mediante appositi cartelli al fine di evitare la cattura di gatti di proprietà;
4) I gatti delle colonie feline vengono sterilizzati a cura del Servizio veterinario ATS;
5) Ai fini di una buona gestione della colonia felina e di quanto previsto per la limitazione delle nascite, il referente di colonia deve attenersi alle indicazioni comunali e collaborare alle catture finalizzate alla sterilizzazione.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 36
Sanzioni amministrative

1) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Art. 37
Riserva di legge

2) Il presente regolamento sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni comunali in materia. Esso potrà essere disapplicato nel caso in cui sopravvenute normative di carattere nazionale o regionale prevedano disposizioni contrastanti e/o incompatibili con esso.

Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.